

# GESTIONE UNILATERALE DELLE PREROGATIVE E LIBERTA' SINDACALI DELLA CGIL - CISL e UIL CON LA COMPLICITA' DELL'A.R.A.N.

A cura del prof. Bartolo Danzi

Ormai non ci stupisce più nulla. La Federazione nazionale Gilda UNAMS evidentemente ha impaurito i c.d. "grandi" del sindacalismo italiano, per la sua notevole crescita in termini di deleghe e di voti nelle ultime elezioni R.S.U. 2006 del comparto scuola. Una crescita che nasce da una precisa linea politico-sindacale: la difesa dei diritti dei lavoratori della scuola, senza compromessi di sorta.

La Gilda UNAMS per questo ha avuto anche in passato il coraggio di non sottoscrivere un CCNL, quello del 24.7.2003, abbandonando il tavolo delle trattative. Ma questo modo di operare, fuori dai canoni o meglio dagli schemi attualmente esistenti nel panorama sindacale della scuola, deve però fare i conti con chi tenta con ogni mezzo di "difendere" con le unghie e con i denti, la propria egemonia sindacale. Ecco che l' A.R.A.N., in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, imbeccata da CGIL CISL e UIL, superando l'iter previsto dall'art. 47 del D.lgs 165/01 che regola il procedimento di contrattazione collettiva, ha già avviato la modifica del CCNQ del 7.8.98, sostenendo maldestramente che se le deleghe sindacali, anche retroattivamente, non sono intestate tutte alla Federazione Gilda Unams, O.S. che ha di fatto partecipato alle RSU 2006, queste non hanno nessun valore ai fini del computo della rappresentatività.

Notoriamente la Federazione Gilda Unams è costituita da più sigle costituenti federate ed aderenti, tutte articolazioni di una medesima Federazione, come da patto federativo regolarmente depositato presso l' A.R.A.N., che quindi conosce ormai bene, da tempo, quali sono le deleghe che concorrono a costituire la percentuale di iscritti delle varie articolazioni della Federazione.

Il fatto che le deleghe siano nominalmente intestate alle varie "articolazioni" della Federazione le rende comunque appartenenti e computabili alla Federazione medesima e gli iscritti alle varie articolazioni sono iscritti della Federazione.

Tanto è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che gli stessi iscritti delle varie articolazioni hanno partecipato alle elezioni RSU 2006 sia facendosi eleggere sia votando i candidati delle liste RSU Gilda Unams delle varie scuole d' Italia.

Pertanto coloro che hanno votato la lista RSU o si sono candidati nella lista RSU sono, in buona sostanza, gli stessi iscritti o simpatizzanti delle varie articolazioni della Federazione :da qui il falso problema sollevato dall A.R.A.N. e dalle OO.SS. Confederali. Gli iscritti delle varie articolazioni sanno bene di appartenere alla FEDERAZIONE GILDA UNAMS !!!!

Non si possono quindi separare in modo così confusionario e pretestuoso le due percentuali di iscritti e votanti al fine del computo della rappresentatività, attesa la loro manifesta sovrapposizione nella stragrande maggioranza dei casi.

L'altro aspetto singolare della vicenda kafkiana di cui trattasi è poi il voler innovare "retroattivamente" : dovrebbero essere regolarizzate le deleghe sindacali, rilasciate anche prima dell' eventuale entrata in vigore dell' accordo.

Come dovrebbe essere noto, un accordo assume valenza tra le parti solo dal momento della sottoscrizione, nel senso che all'epoca si applicava il CCNQ del 7.8.98.

Non si comprende poi come possano i Confederali ritenere di essere legittimati a sottoscrivere un CCNQ che possa avere conseguenze negative per la Gilda UNAMS che pertanto, si asterebbe dal sottoscrivere.

In buona sostanza, un Accordo nazionale non potrebbe avere conseguenze negative nei confronti di chi non lo sottoscrive. E qui non può non richiamarsi il principio, di chiara ascendenza romanistica , del "*res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest*" misconosciuto all' ARAn e ai Confederali: se fosse così semplice, non si avrebbe più lo stato di diritto.

Vale a dire che l'atto negoziale, in questo caso a valenza endosindacale, è per propria struttura destinato a sortire effetti diretti unicamente tra le parti: ciò starebbe a significare che le vicende del contratto riguardano esclusivamente coloro che l'hanno posto in essere , non potendo svolgere nei confronti dei terzi (di coloro che non vi hanno preso parte o lo hanno sottoscritto) nè effetti pregiudizievoli , nè effetti vantaggiosi. Si parla , a tale proposito, di principio di relatività degli effetti del contratto. Oltremodo la Gilda Unams non assumerebbe o approverebbe le clausole vessatorie che sarebbero inefficaci e prive di effetti ai sensi degli artt. 1361 - 1469 C.C.

Secondo la tesi prevalente la mancata approvazione separata delle clausole vessatorie condurrebbe alla nullità per mancato rispetto del formalismo previsto ad substantiam (Cass. Civ. Sez I 4189/ 1975 , Cass. Civ. Sez. II 1873/1992, Cass. Civ. , Sez II 1606/1995). D'altra parte l'art. 1469 quinquies cod. civ individua nella mera inefficacia la conseguenza della stipulazione del contratto che contiene clausole vessatorie ai sensi dell'artt. 1469 bis e 1469 ter cod. civ. . La legge parla di clausole inefficaci . analogamente a quanto dispone l'art. 1341 cod. civ.

Un colpo di mano dunque che non potrà mai sortire alcun valido risultato teso a far fuori la Gilda UNAMS !!!

Pertanto ARAN e CONFEDERALI rassegnatevi sin d'ora !!!!